

678. Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe (Nota Intermin. 71/22)

 aipd.it/site/scheda-scuola/678-didattica-in-presenza-per-gli-alunni-con-disabilita-anche-in-caso-di-dad-della-classe-nota-intermin-71-22/

Scheda pubblicata il **25/01/2022** e aggiornata il **25/01/2022**

La previsione della possibilità di **garantire la didattica in presenza agli alunni con disabilità**, nel caso la propria classe sia posta in DAD a seguito di casi di positività al COVID-19, è oggetto di **ampio dibattito** anche con interpretazioni diverse; pertanto è opportuno partire dalla **lettura attenta delle norme**: A seguito dell’impennata della pandemia a causa della variante “omicron”, il Governo il 7 Gennaio 2022 ha emanato il **Decreto Legge n° 1/22** che all’art. 4 così recita:

“Art. 4 – Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

*1. Nella **gestione dei contatti stretti** con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel **sistema educativo, scolastico e formativo**, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ferma restando l’applicazione per il personale scolastico dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:*

*a) nelle istituzioni del **sistema integrato di educazione e di istruzione** di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e scuole dell’infanzia – N.d.R.), in presenza di **un caso di positività** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività** per una durata di **dieci giorni**;*

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n° 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n° 226:

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°."

Quindi il primo comma, molto analitico, **distingue tre ipotesi**, fermo restando l'**obbligo introdotto per i docenti di dover avere il green-pass**: a) per le bambine ed i bambini di **SCUOLA DELL'INFANZIA**, se si riscontra **anche un solo caso di positività**, tutta la classe **sospende le attività didattiche per dieci giorni**. b) per la **SCUOLA PRIMARIA**:

- per **1 caso di positività** riscontrata, si applica a tutta la classe la **"sorveglianza"**, sottoponendo gli alunni al **test** antigenico o molecolare **immediatamente** appena si ha notizia della positività **e dopo cinque giorni**;
- con **almeno 2 casi di positività** riscontrata, tutta la classe va in **DAD per dieci giorni**;

c) per le **SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E CFP**, la casistica è più articolata:

1. se si rileva **1 caso di positività**, si applica l'**autosorveglianza (cioè l'obbligo delle mascherine FFP2 per 10 giorni e l'obbligo di tampone solo alla comparsa dei primi sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno dall'ultimo contatto)** mantenendo la **didattica in presenza**, tranne ovviamente per l'alunno positivo che va in DAD e isolamento;
2. se si rilevano **2 casi di positività**, bisogna suddividere:
 - Solo gli alunni che hanno effettuato le **prime due dosi di vaccino o se guariti dal virus da almeno 120 giorni o che abbiano effettuato la terza dose** di vaccino, possono continuare a frequentare **in presenza, purché indossino la mascherina FFP2 e osservare l'autosorveglianza**.
 - **Tutti gli altri**, che non si trovano nelle condizioni sopra indicate, debbono andare in **DAD per dieci giorni**.
3. in presenza di **almeno 3 casi di positività** riscontrata, **tutta la classe va in DAD per 10 giorni**.

Ovviamente **per tutti quanti**, docenti e studenti, resta fermo l'**obbligo di non entrare a scuola se con febbre superiore a 37,5° o se con sintomi**, nonché l'obbligo delle **mascherine** e del **distanziamento**.

Successivamente il Ministero dell'Istruzione e quello della Salute hanno emanato la **Nota n° 71 del 21 gennaio 2022** relativa esclusivamente agli alunni con disabilità, per garantire loro la didattica in presenza, data l'inutilità dimostrata per loro della DAD.

Ecco il testo della **Nota**:

“OGGETTO: attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi

*Facendo seguito alla FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dalla pagina linkata cliccare prima su “FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale” e poi su “Varie” – N.d.R.) che fornisce indicazioni in merito ad un quesito concernente la **possibilità, per gli alunni con disabilità delle classi in didattica a distanza o in didattica digitale integrata, di seguire le lezioni in presenza**, sentiti il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, si specifica quanto segue.*

Tenuto conto dei principi costituzionali e delle regole vigenti nell'ordinamento scolastico, posti a **tutela della piena inclusione e dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità**, si ritiene che **le istituzioni scolastiche siano tenute a prevedere specifiche condizioni a vantaggio degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES)**, così come del resto già disposto in una fattispecie analoga dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che introduce la possibilità di svolgere l'attività didattica in presenza, per talune circostanze, anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

Alla luce di quanto sopra, stante l'**esigenza irrinunciabile di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica**, si precisa che, **anche laddove sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta possibile, secondo quanto di seguito specificato, agli alunni con disabilità o con BES lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.**

Al fine di assicurare, nell'attuale contesto epidemiologico, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza in condizioni di massima sicurezza, anche in relazione alla specifica condizione di fragilità di ciascun alunno, si precisa quanto segue:

– **la frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni di cui all'oggetto;**

– **resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°;**

– **per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l'adozione di misure igieniche quali, a titolo esemplificativo, l'uso di gel per le mani e la frequente areazione dei locali;**

– **lo svolgimento della didattica in presenza deve avvenire in condizioni tali da assicurare un adeguato distanziamento interpersonale;**

– **è consentita la consumazione dei pasti a scuola a condizione che possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.**

Da ultimo, tenuto conto che nello stato attuale il vaccino rappresenta lo strumento di massima protezione sanitaria si rinnova l'**invito ad eseguire il ciclo vaccinale secondo le tempistiche previste.**

Si rammenta infine che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso:

“SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

Firmato

*Il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Jacopo Greco*

*Il Direttore Generale della prevenzione sanitaria
Giovanni Rezza*

La **Nota a firma congiunta** della Dipartimento per le Risorse Umane del Ministero dell'Istruzione e della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Sanità, **autorizza** in qualunque circostanza in cui si debba realizzare la DAD, **gli alunni con disabilità frequentare in presenza**, purchè autorizzati dalle famiglie, **senza la presenza dei compagni** che debbono essere collegati telematicamente per seguire la DAD.

Ovviamente anche qui si ribadisce l'**obbligo delle misure di distanziamento, sanificazione, di distanza di almeno due metri in caso di consumazione dei pasti** a scuola ed il **divieto di entrare nelle scuole se con temperatura superiore a 37,5°** o con sintomi riconducibili al COVID-19.

Segue quindi l'indicazione di un link per eventuali richieste di chiarimenti da parte delle scuole.

OSSERVAZIONI

1. La circolare è **interessante** perché **ribadisce il diritto costituzionale degli alunni con disabilità allo studio** e, ove possibile, **alla didattica in presenza**, dimostrando l'attenzione del Ministero per l'importanza primaria del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Essa deve tener conto del **Decreto Legge n° 1/22** del quale si è citato l'art. 4.

2. Pure fondamentale la previsione che l'alunno con disabilità **possa frequentare in presenza solo se richiesto dalla famiglia**. 3. Pure interessante, laddove si prevede l'uso delle mascherine, il fatto che **sia fatta salva la norma degli alunni con disabilità che non sopportano l'uso delle mascherine**. 4. Lascia scontenti però il fatto che **sia stata prevista la sola presenza dell'alunno con disabilità**, pur affermando il suo diritto alla situazione di inclusione; probabilmente il Ministero ritiene che l'inclusione si realizzi col fatto che l'alunno con disabilità in presenza si senta in situazione di inclusione vedendo i compagni tramite il monitor del computer; però lo stesso Ministero ammette che la DAD a questi alunni non ha giovato né per gli apprendimenti, né per la socializzazione. 5. Taluni ritengono anche che questa **Nota non tenga in considerazione** il fatto che **la misura della DAD dello scorso anno**, regolamentata dal

DPCM del 3/11/2020 e dalle Nota ministeriali n° 1990/20 e n° 662/21 era prevista **principalmente per le scuole secondarie**, in alternanza alla didattica in presenza, e per le scuole delle **zone rosse**. La DAD era prevista **per quasi tutto l'anno scolastico** come **misura preventiva** al contagio, **riducendo il sovraffollamento delle scuole** e dei mezzi pubblici, **in assenza di casi positivi**. La DAD prevista dal D.L. n° 1/22 per quest'anno scolastico invece è una misura che **si applica a singole classi nelle quali siano stati accertati dei casi di positività**, in numero differente secondo l'ordine di scuola, e si applica **per 10 giorni**. A queste riflessioni occorre aggiungere, però, che bisogna anche ipotizzare che una stessa classe potrebbe essere messa in DAD per successivi periodi di 10 giorni, allungando di fatto il suo utilizzo. E' inoltre da tener presente che lo stesso D.L. n° 1/22 ha previsto la prosecuzione della didattica in presenza per gli alunni delle classi delle scuole primarie dove sia stata rilevata la presenza di un solo alunno positivo, sottoponendoli solo alla "sorveglianza con il tampone immediato e dopo cinque giorni". Tale norma, vale quindi anche per gli alunni con disabilità delle scuole primarie. Per le scuole secondarie ritengo invece che si dovrebbe effettuare la distinzione tra i vaccinati o i guariti da più o meno di 120 giorni o col richiamo e i non vaccinati. Pertanto **sarebbe opportuno un chiarimento ulteriore del Ministero in tal senso**. **6.** Sia consentito un **dubbio** però **circa la legittimità della presente Nota** come norma secondaria. Infatti il D.L. n° 1/22 citato **non prevede alcuna deroga** a quanto in esso disposto; pertanto **solo se nella legge di conversione sarà fatto almeno un cenno alla possibilità di deroga a favore della didattica in presenza degli alunni con disabilità**, in caso di quarantena della classe, sia pur nella misura non inclusiva dell'assenza di un gruppetto di compagni, la nota diverrebbe legittima. **Se tale norma emendativa non intervenisse**, o sino a quando essa non verrà approvata, **questa Nota**, come norma secondaria che deve rispettare le norme primarie, **semberebbe non poter avere validità**. **E' vero che le norme secondarie illegittime sono efficaci sino a quando non sono annullate dal TAR** o almeno se prima non vengono sospese dallo stesso. Però, se, come temo, esse sono illegittime, **la Nota si espone al rischio di essere impugnata**, con le conseguenze che ne derivano. **Ciò aumenta la confusione della quale giustamente si lamentano i Presidi** dell'ANP (Associazione Nazionale Presidi). Sarebbe stato più opportuno che il Ministero, **prima di emanare una circolare** certamente adottata con la pregevole volontà di venire incontro al diritto allo studio degli alunni con disabilità, come scritto in premessa della stessa, **avrebbe dovuto formularla in modo più preciso tecnicamente**, accordandosi con la maggioranza parlamentare perché **approvasse un emendamento nel senso sopra detto nella legge di conversione** del decreto legge n° 1/22. Comunque questi sono gli scherzi dell'emergenza dovuta alla pandemia ed degli effetti psicologici da essa prodotti.

7. Alla luce di quanto detto **si propone che:**

1. prima della legge di conversione **sarebbe indispensabile che il Parlamento approvi un subemendamento che preveda le condizioni indicate dalla Nota**, in modo da **garantirne le legittimità**.

2. Lo stesso subemendamento, al quale dovrà immediatamente seguire una integrazione alla nota, **preveda per tutti gli alunni con disabilità che continuano a frequentare in presenza**, quando la propria classe è obbligata alla DAD, **almeno l’obbligo del tampone immediato e dopo 5 giorni**, dal momento che nelle scuole secondarie **diversi alunni con disabilità possono essere esonerati per legge dall’uso della mascherina** previsto per tutti.
3. Al fine di **garantire di fatto una “situazione di effettiva inclusione”** il sub emendamento dovrebbe anche **prevedere, a richiesta delle famiglie, un gruppetto di 3 compagni di classe** possa frequentare in presenza con l’alunno con disabilità.

Vedi anche le schede:

n° 660. Gli alunni con disabilità una risorsa per i compagni che amano la frequenza scolastica (Nota 662/21)

Salvatore Nocera

Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

E-mail: scuola@aipd.it

Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707

Tel. segreteria AIPD: **351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909**
